

### Allegato A all'Avviso Pubblico

## **REQUISITI STRUTTURALI-SPAZIALI E GESTIONALI RICHIESTI AL FINE DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO TENUTO DA ASC INSIEME DEGLI OPERATORI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E MADRI CON BAMBINO E/O DI PROGETTI E ATTIVITÀ PER ACCOGLIENZA MINORI.**

I requisiti di seguito indicati costituiscono requisiti “**minimi**”, la cui presenza è considerata cioè **condizione indispensabile** ai fini dell'inserimento nell'elenco degli operatori qualificati con cui ASC InSieme potrà attivare interventi e procedere agli inserimenti che si rendono necessari.

Le strutture utilizzate per la gestione dei servizi di cui sopra devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento nonché della corretta e completa documentazione prevista dalle normative a livello statale, regionale e locale cui sono soggette le civili abitazioni. Le strutture presenti in Emilia Romagna devono rispettare integralmente quanto previsto dalla Delibera 1904/2011 “*Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari*”.

L'autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività, e la sua autocertificazione deve essere trasmessa ad ASC InSieme. Il Gestore si impegna ad informare ASC in caso di revoche, sospensioni o modifiche dei contenuti di dette autorizzazioni.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di strutture previste dalla disciplina regionale vigente in Emilia Romagna: il Gestore dovrà inserire nel presente atto solo quelle che intende proporre per i progetti di accoglienza.

### ***Comunità familiare***

*Tipologia:* La comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza.

*Accoglienza:* minorenni da zero a diciassette anni, prioritariamente indicato per bambini nella fascia di età sei/undici anni.

*Capacità ricettiva:* sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti.

*Rapporto numerico:* un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti.

Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socio-educative e di pronta accoglienza. L'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi.

Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente.

Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente.

### ***Comunità Educativa residenziale***

*Tipologia:* La Comunità educativa residenziale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale.

*Accoglienza:* bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata

della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza.

**Capacità ricettiva:** La comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità deve essere specificata nella Carta dei Servizi.

**Rapporto numerico:**

Deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a un'unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le equipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori.

### **Comunità di pronta accoglienza**

**Tipologia:** la Comunità di pronta accoglienza è caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia.

La comunità di pronta accoglienza è orientata a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il ragazzo: tale tempo di norma non può superare i due mesi, qualora siano accolti minori stranieri non accompagnati l'ospitalità può essere estesa fino a cento giorni.

**Accoglienza:** bambini e adolescenti da sei a diciassette anni.

**Capacità ricettiva:** La comunità di pronta accoglienza può ospitare un numero massimo di dodici minori. In casi di emergenza sono possibili deroghe temporanee, motivate e con adeguata integrazione di personale.

**Rapporto numerico:** Deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le equipe dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori

### **Comunità casa famiglia multiutenza**

**Tipologia:** La comunità casa famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo.

La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti.

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.

**Accoglienza:** bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà. E' una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni. Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

**Capacità ricettiva:** La comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque, non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

**Rapporto numerico:** Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico. Tale rapporto è pari almeno ad un

adulto accogliente od educatore (in turno) ogni quattro accolti (minori o adulti che siano) o figli minori. Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale all'educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente convivente. Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure la dove presente, dell'educatore della comunità. Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore; rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

### ***Comunità residenziale educativo - integrata***

*Tipologia:* Questa comunità svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti, o in alternativa adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla 911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:

- traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite;
- prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore;
- situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali.

Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedono una collocazione residenziale o semiresidenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente integrate con quelle svolte dai servizi territoriali.

Si connota per una forte integrazione delle competenze socio educative con quelle psicologiche.

Le attività educative e psicologiche infatti sono strettamente collegate con gli interventi sociali e sanitari svolti in modo fortemente integrato dai servizi territoriali.

*Accoglienza:* bambini e adolescenti (sei - diciassette anni)

*Capacità ricettiva:* sei posti.

*Rapporto numerico:* L'equipe della comunità educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di personale educativo e la presenza programmata di uno psicologo.

Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività esterne, deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore e la reperibilità di un ulteriore operatore.

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto individualizzato integrato.

La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al termine dei quali l'organismo multidisciplinare effettua una rivalutazione del caso.

In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII)

### ***Gruppo appartamento***

*Tipologia:* Nel gruppo appartamento i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori.

Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa.

*Accoglienza:* Accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza per i quali l'esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l'acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità.

Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la potestà o dell'autorità giudiziaria minorile.

I ragazzi provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un'eventuale ulteriore permanenza nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata.

*Capacità ricettiva:* massimo sei ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai sedici anni.

*Rapporto numerico:* Per garantire ai ragazzi un sostegno individualizzato rispetto alla definizione e realizzazione dei propri progetti di vita e nella esperienza di convivenza, nonché per svolgere le funzioni di supporto relative alla convivenza ed al rapporto con i servizi interessati, vanno assicurate complessivamente trentasei ore settimanali di referenzialità da parte degli educatori.

Qualora in struttura siano presenti anche minori, deve essere assicurata la presenza notturna di un educatore o di un adulto che abbia fatto il percorso da adulto accogliente.

E' richiesta la reperibilità di un adulto per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità. Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di permettere la continuità del supporto. Una delle due figure educative assume il ruolo di responsabile.

### ***Comunità per gestanti e per madri con bambino***

*Tipologia:* è una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità. Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

E' pertanto la necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino a caratterizzare questa tipologia di comunità. Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della donna in grado di occuparsi dei figli.

Accoglienza gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio. L'accoglienza è definita nell'ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali interessati ove possibile con il coinvolgimento della donna, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi trenta giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del bambino, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...).

Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino o ragazzo che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il figlio a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolate dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza

persegue per lui e la madre;

- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita ed apprendimento;
- incrementare le capacità di relazione all'interno della comunità e nei contesti sociali frequentati;
- favorire la maturazione delle autonomie personali.

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare l'interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio.

Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

*Capacità ricettiva* : Non potranno essere ospitati più di otto nuclei, e non più di dodici minori.

*Rapporto numerico*: E' garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. Viene garantito un operatore dell'equipe ogni sei bambini sulle ventiquattro ore. In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna.

### ***Comunità educativa semiresidenziale***

*Tipologia*: La comunità educativa semiresidenziale è caratterizzata da un intervento diurno intensivo, con la finalità di evitare l'allontanamento dalla famiglia, è aperta tutto l'anno. Assicura un orario di apertura di non meno di cinque ore giornaliere per almeno cinque giorni alla settimana, modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, del periodo scolastico o formativo.

Potranno essere previsti moduli e orari differenziati per i più piccoli.

La comunità semiresidenziale prevede inoltre, per eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata (massimo 7 giorni) la possibilità di accogliere per la notte un bambino o ragazzo con un educatore.

*Accoglienza*: bambini e adolescenti (dai sei ai diciassette anni).

*Capacità ricettiva* : può ospitare fino ad un massimo di venti minori organizzati per moduli di non più di dieci ospiti ciascuno.

*Rapporto numerico*: Deve essere garantita la presenza di almeno un educatore in turno ogni cinque ospiti

### ***Comunità semiresidenziale educativo-integrata***

*Tipologia*: Questa comunità svolge analogamente alla omonima comunità residenziale principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio.

In ogni caso la scelta semiresidenziale è opportuna per le situazioni nelle quali non sia stato valutato consona all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento. La comunità semiresidenziale educativo-integrata prevede quindi il rientro serale dei ragazzi in famiglia e, in quanto semiresidenziale, è finalizzata a prevenire l'allontanamento.

*Accoglienza*: bambini e adolescenti (sei- diciassette anni).

*Capacità ricettiva* otto posti.

*Rapporto numerico*:

L'equipe della comunità semiresidenziale educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di personale educativo e la presenza programmata di uno psicologo.

Deve essere garantita la presenza in turno di almeno un educatore ogni quattro ragazzi. La comunità semiresidenziale è aperta tutto l'anno per almeno sei giorni alla settimana. L'orario di apertura è modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, o del periodo scolastico o formativo.

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la

scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto individualizzato integrato.

Data la permanenza del minore nei contesti sociali di riferimento (famiglia, scuola, gruppi amicali), il lavoro degli educatori, supportati dallo psicologo, è caratterizzato anche da una buona capacità di agire, oltre che con il minore nell'ambito della comunità, anche nei suoi contesti di vita al fine di sostenere le relazioni maggiormente connesse alle sue difficoltà.

In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII).

### ***Comunità per l'autonomia***

*Tipologia:* La comunità offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale di ragazzi anche in esito a percorsi migratori e provenienti da strutture di pronta accoglienza.

La comunità accoglie solo ragazzi con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale.

Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la potestà o dell'autorità giudiziaria minorile.

*Accoglienza:* Ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai sedici anni.

*Capacità ricettiva:* La comunità per l'autonomia può accogliere fino a quattordici ospiti.

*Rapporto numerico:* Per garantire ai giovani una funzione di aiuto e concertazione nella definizione e realizzazione dei propri progetti di vita deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore in turno ogni sette ragazzi presenti. Qualora in struttura siano presenti minori, deve essere assicurata la presenza notturna di un operatore o di un adulto che abbia fatto il percorso da adulto accogliente. Deve essere prevista la reperibilità durante la notte e nelle occasioni in cui sia presente un solo operatore.

Il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati.

### ***1. REQUISITI STRUTTURALI – SPAZIALI***

Per facilitare l'integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione dei bambini e dei ragazzi il soggetto a cui potrà essere affidata la gestione dei servizi di cui sopra avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il rapporto degli ospiti con il territorio circostante.

Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza.

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dalla zona giorno e organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età.

Le strutture edilizie delle comunità per bambini e ragazzi, in considerazione del limitato numero di ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, sono assimilabili alle civili abitazioni, alla cui normativa si è fatto in gran parte riferimento nella individuazione dei requisiti richiesti.

I requisiti strutturali - spaziali minimi sono stabiliti dalle normative statali e dalle direttive regionali in materia (per le strutture ubicate in Emilia Romagna si deve far riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 564/2000 e n. 1904/2011, e successive modificazioni e integrazioni).

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori, ivi comprese le case comunità per gestanti e per madre con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi.

L'autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività.

## **2. REQUISITI GESTIONALI**

Il soggetto deve dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti di qualificazione e di qualità dei servizi:

1. predisposizione del progetto educativo generale che espliciti: tipologia di utenza anche eventualmente con disabilità e/o altre problematiche riconducibili alla Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; destinatari (fascia d'età, sesso); metodologie educative; descrizione della settimana tipo nel periodo scolastico e non scolastico nonché le strategie che si intendono utilizzare per raccordarsi con il Servizio Sociale che ha la presa in carico;
2. il responsabile della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore Professionale e avere una esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno tre anni;
3. attivazione di procedure e strategie che consentano la verifica dell'andamento della gestione e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi da raggiungere;
4. previsione di strumenti di valutazione del gradimento degli utenti, dei familiari, e della soddisfazione del committente;
5. presenza di procedure e criteri per la selezione del personale;
6. previsione di strategie per il contenimento del turn over;
7. garanzia di momenti di supervisione del lavoro degli operatori;
8. garanzia di percorsi di aggiornamento e formazione da parte degli educatori e dei responsabili della comunità sulla base di un piano formativo che distingua la partecipazione a corsi di aggiornamento e la partecipazione a gruppi di formazione permanente e riporti anche la disponibilità alla partecipazione alla formazione integrata con altri operatori della rete dei servizi;
9. il personale addetto a funzioni educative dovrà possedere i requisiti previsti per il personale educativo ai sensi della normativa vigente. Sarà considerato elemento qualificante avere personale educativo dotato di uno dei diploma di laurea, seguiti dai corsi ove richiesto, previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 1904/2011. Sarà ritenuto elemento ulteriormente qualificante per le comunità residenziali e semiresidenziali se dotati di personale con il diploma di laurea in educatore professionale ai sensi del D.M. 520/1998:
  - 9.a) possesso di comprovata esperienza professionale almeno biennale continuativa nel campo dei servizi socio-educativi per minori;
  - 9.b) impiego nella struttura di personale per il 50% in possesso di esperienza almeno quinquennale nella gestione di servizi per minori; (I due requisiti 9.a) e 9.b) sopra indicati sono considerati in alternativa tra loro);
10. nell'ipotesi sopra indicata al punto 9.a): possesso, per il 50% del personale impiegato nella struttura, di esperienza almeno annuale (anche a titolo di tirocinio) nel campo dei servizi socio-educativi rivolti a minori;

Saranno valutati positivamente:

- il radicamento territoriale ed inserimento nella rete dei servizi del territorio locale con riferimento al complesso delle sinergie sviluppate in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato in tutte le sue forme, ed alle modalità di coordinamento con i servizi esistenti sul territorio;
- la disponibilità ad adeguare i servizi offerti ed a progettare nuovi servizi in collaborazione con ASC e altri soggetti pubblici.

## **3. CAPACITÀ PROFESSIONALI**

Le caratteristiche dei servizi determinano la necessità che il personale addetto a funzioni educative esprima le capacità sotto indicate:

- capacità di ascolto attivo e di instaurare un rapporto sufficientemente empatico con il minore;
- competenze pratiche di aiuto alla persona;
- capacità di osservazione delle condizioni del minore sul piano del benessere psico-fisico e sociale;
- capacità di rilevare i bisogni e le risorse al fine di poter utilmente contribuire alla definizione dei piani personalizzati di intervento e alla loro verifica;
- capacità di rapporto con gli altri e di comprensione sul piano relazionale e sociale delle situazioni individuali e familiari in rapporto al proprio specifico operativo;
- capacità di lettura del contesto in cui si opera;
- capacità di agire all'interno di una cornice preventiva e riabilitativa;
- capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente;
- conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti la propria utenza;
- capacità di raccordo con altre figure professionali ed altri enti.

Data l'importanza per il minore della continuità delle figure di riferimento, si chiede al Gestore di limitare le sostituzioni degli operatori e di adottare strategie atte a contenere il più possibile il *turn over*.

È possibile l'impiego di volontari e/o in servizio civile; essi dovranno svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali.

### 3.1 RESPONSABILE

Il personale impegnato nelle comunità con funzioni di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore ed avere un'esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno 3 anni.

Il Responsabile rappresenta la comunità verso l'esterno. Inoltre coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; garantisce la completezza e riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti.

Il Responsabile deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni. La carta dei servizi ne dettaglia comunque i compiti e quantifica il tempo necessario per il loro assolvimento. Le funzioni possono essere delegate dal responsabile ad altri operatori, nelle forme specificate nella carta dei servizi.

Nella comunità familiare e nella comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti accoglienti.

### **4. ADULTI ACCOGLIENTI E PERSONALE - QUALITÀ MORALI**

Ai sensi della direttiva regionale Emilia-Romagna in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (D.G.R. n. 1904/2011 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni) per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto all'interno delle comunità, residenziali e semiresidenziali, devono essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate:

- insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Si rammenta quanto stabilito dalla legge 38/2006 riguardo all'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia.

Le qualità morali possedute sono attestate dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

## 5. SUPERVISIONE

Data la complessità delle problematiche trattate, gli educatori della comunità residenziale e semiresidenziale socio - educativa, della comunità di pronta accoglienza e della comunità socio-educativa ad alta autonomia, si avvalgono di una figura di supervisore esterno alla comunità con competenze pedagogiche o psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della comunità con cadenza almeno bimestrale; per la comunità semiresidenziale e per la comunità residenziale educativo - psicologica tale attività di supervisione è almeno mensile. Per le altre tipologie di strutture la funzione di supervisione è fortemente raccomandata.

## 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE

L'**ammissione** in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:

Ammissione programmata: le modalità e i tempi dell'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale che ha la presa in carico ed il Responsabile della struttura. Qualora il Gestore si dichiari disponibile ad accogliere situazioni in emergenza l'ammissione dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di inserimento.

Pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): nei casi e con le modalità di ospitalità e tutela immediate.

La **dimissione** avviene su disposizione del Servizio Sociale che ha la presa in carico del minore o del nucleo inserito nei seguenti casi:

- raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- cambiamento della struttura, in base all'età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche del minore, compatibilmente con l'interesse del minore e nell'intento di ridurre al minimo il danno emotivo;
- variazione del progetto individuale da parte del Servizio Sociale;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento).

## 7. PROGETTO INDIVIDUALE – CARTELLA PERSONALE

Il progetto quadro definito dal Servizio Sociale che ha la presa in carico, in accordo con i competenti servizi dell'Azienda USL, è lo strumento operativo che comprende: le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia d'origine; il progetto sul bambino o ragazzo, che verrà ulteriormente approfondito e dettagliato, all'interno del progetto educativo individualizzato (PEI) o educativo-psicologico.

L'impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari e in attuazione del progetto quadro. Tale progettualità assume diverse denominazioni:

- progetto educativo individualizzato;
- progetto educativo- psicologico;
- progetto di vita.

Nelle case/comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso nel quale è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato.

Il Gestore deve altresì utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotati i dati previsti dalla direttiva regionale.

Devono essere registrati gli incontri di verifica sull'andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori responsabili del caso e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l'adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.

### 7.1 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal progetto educativo individualizzato. Si tratta

di uno strumento operativo che si colloca all'interno del più complessivo progetto di intervento nei confronti del bambino e della sua famiglia (progetto quadro) definito dal Servizio Sociale Territoriale inviante. Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, entro 2 mesi dall'ingresso del minore in comunità. Esso viene definito dopo la fase di prima accoglienza, nella quale si attua un'attenta osservazione del disagio o disturbo del bambino o ragazzo, del suo vissuto, delle sue modalità di relazione e nella quale si acquisiscono tutte le informazioni utili per svolgere il ruolo educativo. Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi. Esso descrive le modalità per:

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso dell'esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata ad assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- promuovere e sostenere l'autostima;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso - Area Minori di Asc Insieme), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

## 7.2 PROGETTO EDUCATIVO-PSICOLOGICO

Nelle comunità educativo-psicologiche la progettualità educativa si identifica con il progetto educativo psicologico, in quanto il progetto quadro è caratterizzato da un'alta integrazione socio-sanitaria. Il progetto educativo-psicologico si pone i seguenti ulteriori obiettivi:

- rimuovere gli elementi di disagio e disturbo del bambino o ragazzo, dopo averne approfondito le cause, tramite l'attivazione, quando necessario, di percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo, anche con risorse interne;
- supportare i servizi nel sostegno ai genitori per favorire un recupero delle loro funzioni genitoriali ed aiutarli a fronteggiare e ridurre il disagio o disturbo del figlio.

I bambini o ragazzi ospiti vanno sostenuti, in concorso con i servizi territoriali competenti, in tutti gli aspetti di problematicità che il rientro in famiglia può comportare, anche attivando le opportune modalità organizzative.

Gli obiettivi del progetto educativo-psicologico individualizzato dovranno essere ordinati in una scala di priorità, indicando ogni volta che sia possibile, una scadenza temporale per il loro raggiungimento. Nel progetto dovranno essere specificate la figura di riferimento nell'ambito della comunità (che di norma coincide con il responsabile) per l'attuazione dello stesso, le modalità e periodicità dei momenti interni ed esterni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, le forme del raccordo con i servizi esterni interessati.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo-psicologico che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso – Area Minori Asc Insieme), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento o su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

## 7.3 PROGETTO DI VITA PER L'ACCOMPAGNAMENTO OLTRE IL 18 ESIMO ANNO

Al minore che raggiunge il 18° anno di età ospite di una struttura educativa per minori deve essere

garantita la progettualità più appropriata.

Per i neo-maggiorenni la progettualità educativa si identifica con il progetto di vita. Esso è concertato tra il giovane, i Servizi Sociali che hanno la presa in carico e la comunità; esprime la nuova dimensione “contrattuale” in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità. Il giovane di conseguenza definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità.

Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa dal compimento del diciottesimo anno di età o entro due mesi dall’ingresso del giovane e sottoscritto dal Servizio Sociale Asc Insieme, dal responsabile della comunità e dal ragazzo. Il passaggio al progetto di vita è assicurato, al compimento del diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità, purché gli siano garantite condizioni di vita più autonome e responsabili.

Nelle residenze di transizione il responsabile cura l’integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l’orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile.

Con le comunità che hanno accolto i ragazzi quando erano ancora minorenni potranno essere condivisi progetti per il sostegno alle autonomie da realizzare attraverso l’inserimento in contesti abitativi e di vita più autonomi, garantendo una continuità progettuale.

## **8. RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON I SERVIZI**

Il Gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell’associazionismo, con funzioni di supporto e non sostitutive dell’apporto degli operatori. In particolare si raccorda con i servizi sanitari ed i servizi scolastici del territorio.

Le comunità sono impegnate a collaborare con i servizi territoriali:

- nell’armonizzare il progetto educativo o educativo-psicologico con il progetto quadro dei servizi sociali;
- nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d’origine;
- nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l’inserimento in una famiglia adottiva. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l’autonomia;
- nel concorrere al monitoraggio dell’esperienza del minore.

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell’apporto di altre figure quali animatori, istruttori, artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza. Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo - ricreativo e formativo che si svolgono sia all’interno della struttura che all’esterno. L’impiego di volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell’ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.

In particolare per i bambini e ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno, anche in collaborazione con i servizi sociali, una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con il minore e il suo nucleo familiare, nonché per l’eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l’accompagnamento nei percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici.

Gli educatori e gli adulti conviventi possono essere coadiuvati da personale ausiliario per la cura della casa e per i servizi generali. La presenza di tale personale va vista come occasione educativa essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell’attività degli educatori.

La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in grado di moltiplicare le potenzialità di accoglienza della comunità. Essa è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti gestori e dai servizi territoriali. Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate.

## **9. RAPPORTI CON I FAMILIARI**

La struttura favorisce relazioni significative tra i minori ospiti ed i familiari. Il progetto personalizzato predisposto per ciascun minore contiene indicazioni relative agli incontri con i familiari (esterni alla struttura) ed i rientri in famiglia.

## **10. CARTA DEI SERVIZI**

Ad ogni Gestore di comunità è richiesto di produrre una carta dei servizi della comunità. Tale carta documenta la missione, la visione e il progetto complessivo e dettagliato del modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei bambini e ragazzi e dei Servizi Sociali Territoriali.

Nella carta dei servizi devono essere esplicitati:

- il tipo di utenza, la fascia di età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati; il numero di posti disponibili e quelli eventualmente dedicati alla pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici; le modalità di ammissione e dimissione;
- le metodologie educative che si intendono adottare e le modalità del sostegno psicologico, qualora previsto; il rispetto delle esigenze culturali e religiose dei minori; i servizi garantiti all'interno ed all'esterno della comunità;
- le forme della gestione organizzativa con particolare riferimento alle modalità operative degli adulti accoglienti o del gruppo degli educatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno e a tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle funzioni del responsabile e alle modalità di esercizio della supervisione, laddove prevista; le eventuali forme di presenza delle figure di supporto (volontari e tirocinanti) e il loro coordinamento e al monte ore dedicato alle attività non a diretto contatto con i bambini per le comunità diverse dalla casa famiglia e dalla comunità familiare;
- gli impegni che il Gestore assume per la formazione e l'aggiornamento degli adulti o degli operatori, le modalità della documentazione e della sua conservazione, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza;
- le modalità adottate per l'ascolto e la partecipazione dei minori o delle mamme con bambino ospiti dei servizi;
- le rette commisurate alle prestazioni offerte.

La carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, delle loro famiglie e dei servizi territoriali e deve essere consegnata a ciascun utente e/o familiare al momento dell'ingresso in struttura.

Per quanto riguarda la comunità di pronta accoglienza e le comunità che rendono disponibili posti per la pronta accoglienza, la carta dei servizi dovrà anche specificare un modello operativo per l'emergenza, da attivarsi nelle prime 48 ore.

Tale modello, concordato con i referenti dei servizi e degli organismi addetti alla tutela dei minori dell'area territoriale di riferimento della comunità, ed eventualmente sostenuto da appositi protocolli con le autorità ed i servizi coinvolti in questa fase, individua le prime azioni che devono essere tempestivamente attivate al momento dell'ingresso del bambino o ragazzo nella comunità.

Nella carta dei servizi dovrà essere individuato il responsabile della comunità e specificate le forme dell'eventuale delega ad altro operatore o adulto. Vanno inoltre evidenziati tutti gli elementi per facilitare la comunicazione con la comunità medesima e per assicurare il coordinamento i volontari e tirocinanti.

La Carta dei servizi dichiara l'eventuale disponibilità alla prosecuzione della permanenza dei ragazzi ospitati oltre il compimento del diciottesimo anno, specificando gli aspetti logistici ed organizzativi dell'accoglienza dei giovani adulti.

La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate. Ogni aggiornamento dovrà essere inviato ad ASC Insieme.

## **11. OBBLIGHI INFORMATIVI**

Ogni struttura residenziale e semiresidenziale oggetto del presente atto deve essere autorizzata al funzionamento e a norma con la disciplina regionale vigente.

Ogni comunità o residenza deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. 184/83, le strutture residenziali che ospitano minori devono trasmettere ogni 6 mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori accolti, con l'indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche dei minori stessi. All'Ente Gestore o al responsabile della comunità è fatto obbligo altresì di:

- soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- informare dell'avvenuta ammissione o dimissione in comunità l'Area Minori di ASC Insieme e, se non coincidente, anche il servizio sul cui territorio è collocata la struttura, mentre il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto educativo ha l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, tramite una relazione semestrale, e di comunicare alle stesse autorità giudiziarie ogni evento di particolare rilevanza;
- elaborare ed inviare al servizio sociale competente le relazioni di verifica del progetto educativo o educativo-psicologico individualizzato o del progetto di vita, secondo le modalità e i tempi concordati.

A tali obblighi si aggiunge **l'impegno del Gestore**:

- a trasmettere ad ASC Insieme informative puntuali, per iscritto anche via e-mail, sulla disponibilità di posti di cui ASC terrà conto nella ricerca/individuazione delle disponibilità all'accoglienza;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di inserimento nell'elenco come meglio specificato al seguente punto 24;
- a mantenere aggiornati i seguenti documenti:
  - autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di competenza, o copia della richiesta di rilascio di autorizzazione al funzionamento da cui si evinca anche la data di consegna al Comune di competenza nei termini previsti, a norma con la disciplina regionale vigente;
  - Carta dei Servizi;
  - sintesi del Progetto educativo generale;
  - nominativo e curriculum del responsabile della struttura.

## **12. CORRISPETTIVO – ASSENZE – REGIME DELLE SPESE**

Il corrispettivo per il servizio prestato dal Gestore è dato da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura.

Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di minori inseriti nella struttura e dal periodo di permanenza.

Per i periodi in cui la permanenza in struttura è solo parziale la retta sarà decurtata, sulla base di quanto specificato nel riepilogo delle condizioni e modalità di gestione sotto indicato.

Per quanto riguarda le spese di vario genere che si rendono necessarie in relazione a ciascun minore, si adottano i seguenti criteri:

- sono comprese nella retta base giornaliera le spese ordinarie poste a carico del Gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso si impegnerà a fornire sulla base del presente atto e indicate come inclusi nella retta base giornaliera;
- sono inoltre ricomprese nella retta base giornaliera tutte le altre spese, anche di carattere ordinario, che non siano espressamente indicate quali servizi aggiuntivi;
- eventuali servizi aggiuntivi forniti devono essere elencati insieme ai relativi criteri di applicazione e ai costi aggiuntivi rispetto alla retta base giornaliera;
- le spese straordinarie ed onerose (comprese le prestazioni non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) saranno sostenute in base a quanto stabilito caso per caso con i servizi sociali che hanno in carico il caso

anche su proposta del Gestore;

- per le spese sanitarie che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda USL che certifichi tali necessità e che, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate alla stessa Azienda USL, è impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

### **13. CONTROLLI**

Il Gestore accetta visite periodiche alla struttura per verificare il rispetto del presente atto.

### **14. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il Gestore si impegna a emettere fatture con periodicità mensile che dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestate e inviate a: ASC INSIEME – Via Cimarosa, 5/2 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Ogni fattura dovrà avere in allegato le specifiche relative alle varie voci di spesa e i giustificativi relativi alle varie spese aggiuntive.

### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali degli utenti del servizio oggetto del presente atto sono tutelati nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.196 del 30.06.2003.

ASC INSIEME conferisce al Gestore i dati personali, anche sensibili, relativi agli utenti, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività dei servizi sociali rientranti tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- i dati sono comunicati al Gestore in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;

Il Gestore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati personali degli utenti.

Il Gestore si impegna a fornire ad ASC Insieme copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali, se tenuta alla sua adozione secondo le disposizioni di legge.

E' fatto assoluto divieto al Gestore di diffondere e di comunicare i dati personali degli utenti ad altri soggetti pubblici o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

### **16. DANNI A PERSONE E COSE. CAUZIONI**

Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto ed esonera espressamente ASC Insieme da ogni responsabilità.

A tale scopo il Gestore si impegna a stipulare apposite polizze assicurative evidenziando, in particolare per la polizza di Responsabilità Civile, adeguati massimali e a darne comunicazione ad ASC Insieme.



### ***17. SUBAPPALTO***

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente ASC Insieme in caso di subappalto anche parziale dei servizi oggetto del presente atto.

### ***18. FALLIMENTO***

L'atto si intende revocato nel caso di fallimento del Gestore.

### ***19. RINNOVO DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI GESTIONE***

Tutte le condizioni e le modalità di gestione descritte negli articoli che precedono, anche per la parte inserita dal Gestore, **hanno validità dal 01 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2015.**

Qualora si rendessero necessarie modifiche al presente atto anche dipendenti dall'adeguamento richiesto al Gestore da variazioni sopravvenute della disciplina regionale vigente, il Gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione ad ASC Insieme, che si riserva il diritto di autorizzare espressamente le modifiche richieste, eventualmente anche mediante la sottoscrizione di un nuovo od ulteriore atto recante le condizioni e modalità di gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori e madri con bambino e/o di progetti e attività per accoglienza minori.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge applicabili alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori e madri con bambino e/o di progetti e attività per accoglienza minori ai sensi della disciplina e della legislazione regionale vigente.